



MODIFICA NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
(Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016):

PROPOSTA
DECRETO CORRETTIVO

IL CONTRIBUTO DELLA RETE
DELLE PROFESSIONI TECNICHE

VERSIONE AGGIORNATA AL 22/02/2017
con le modifiche introdotte dalla bozza del "Decreto Correttivo"

Roma, 22 Febbraio 2017

Sommario

| | |
|--|---------|
| Premessa e nota metodologica | pag. 03 |
| Legenda | pag. 03 |
| Articolato: | |
| art. 19 (Contratti di sponsorizzazione) | pag. 04 |
| art. 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) | pag. 04 |
| art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, ... per i servizi) | pag. 05 |
| art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni) | pag. 05 |
| art. 28 (Contratti misti) | pag. 06 |
| art. 54 (Accordi quadro) | pag. 06 |
| art. 59 (Scelta delle procedure),..... | pag. 06 |
| art. 77 (Commissione di aggiudicazione) | pag. 07 |
| art. 95 (Criteri di aggiudicazione) | pag. 08 |
| art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) | pag. 08 |
| art. 152 (Ambito di applicazione) | pag. 09 |
| art. 154 (Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti) | pag. 10 |
| art. 156 (Concorso di idee) | pag. 10 |
| art. 157 (Altri incarichi di progettazione e connessi) | pag. 11 |

Premessa e nota metodologica

La Rete delle Professioni Tecniche, ha seguito sin dalle prime battute , il processo di definizione del nuovo quadro normativo a seguito del recepimento delle direttive comunitarie n°23,24,25 del 2014.

Al fine di offrire il proprio contributo, in occasione della redazione del testo del nuovo codice, ha presentato un documento, finalizzato al superamento di alcune criticità in materia di affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria.

La bozza del “Decreto Correttivo” in consultazione recepisce una parte dei contributi offerti dalla Rete, superando una serie di criticità rilevate nel testo del Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016.

Con il presente documento, la RPT intende offrire un ulteriore contributo per superare le criticità irrisolte e per migliorare il testo del nuovo codice, così come modificato dal sopra citato “Decreto Correttivo”.

In particolare, il presente documento è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi, in linea con le indicazioni fornite dal parlamento con la legge delega n°11/2016:

- a) Promuovere concretamente la centralità del progetto, nel processo di realizzazione delle opere pubbliche;
- b) Assicurare la qualità delle prestazioni professionali;
- c) Aprire il mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole ed ai giovani professionisti;
- d) Definire in modo chiaro il ruolo dei dipendenti e dei liberi professionisti, nella fase di progettazione e verifica a monte della realizzazione delle opere pubbliche.

Legenda

All'interno del documento, per semplificare la lettura, sono presenti:

~~le parti in “nero barrato”~~: da eliminare

le parti in rosso: da aggiungere

Articolato aggiornato con le modifiche introdotte dal testo del "Decreto Correttivo" in consultazione.

Art. 19

(Contratti di sponsorizzazione)

Proposta: emendare i commi 1 e 2

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. **Qualora l'opera di cui al presente comma si qualifichi tra quelle individuate dall'art. 23, comma 2, il soggetto che sottoscrive il contratto di cui al periodo precedente, affida la progettazione previa indizione di un concorso di idee o di progettazione di cui agli articoli 152, 153, 154, 156.**

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. **Tra i servizi di cui al presente comma, non rientrano quelli di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici.**

Art. 20

(Opera pubblica realizzata a spese del privato)

Proposta: emendare il comma 1 – aggiungere il comma 4

1. **Con le eccezioni di cui al successivo comma 4**, il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

...(omissis)...

4. **Qualora l'opera di cui al comma 1 si qualifichi tra quelle individuate dall'art. 23, comma 2, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è selezionato con un concorso di progettazione o di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156.**

| comma | Rif. delega | Artt. 19 e 20 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|--|---------------------|---|
| (art. 19) co. 1-2 (art. 20) co. 1-4 | art. 1 lett. 00) | Nei casi di cui all'art. 23, comma 2, la realizzazione di un'opera pubblica, anche se realizzata da privati, non può prescindere da una selezione del migliore progetto, fondata sulla qualità della prestazione professionale, come il concorso di progettazione o di idee. Sarebbe infatti impensabile un intervento di iniziativa privata su un monumento di interesse storico, con procedure di affidamento che escludano un confronto sulla qualità dell'idea progettuale. Gli emendamenti sono pertanto finalizzati a individuare, in tali casi, la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. |

Art. 23

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Proposta: emendare il commi 1 e 2

...(omissis)...

1. Dopo la lettera l) aggiungere la lettera m) **la Compatibilità con sistemi agricoli zootecnici ed ittici (solo ove pertinente per materia).**

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, **che siano finanziati con risorse pubbliche o attraverso forme di partenariato pubblico/privato di iniziativa pubblica**, le stazioni appaltanti ~~ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto e~~ utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'articolo ~~24.~~ **157.**

...(omissis)...

| comma | Rif. delega | Art. 23 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|-------|------------------|--|
| co. 2 | art. 1 lett. 00) | Al fine di rilanciare concretamente il progetto al centro del processo di realizzazione di un'opera pubblica, così come espressamente voluto dalla legge delega, nei casi di cui all'art. 23 comma 2, si ritiene che i lavori debbano essere sempre realizzati sulla base del miglior progetto, selezionato con procedure fondate sulla valutazione della qualità delle prestazioni professionali, come il concorso di progettazione o il concorso di idee di cui ai successivi artt. 152,153,154,155,156,156. |

Art. 24

(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)

Proposta: emendare il comma 3

...(omissis)...

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione **ed iscritti al relativo albo professionale**. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

...(omissis)...

| comma | Rif. delega | Art. 24 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|-------|----------------------------|--|
| co. 3 | art. 1 lett. nn) lett. rr) | L'emendamento, in linea con gli orientamenti di cui all'art.1 lett.rr), tende a sottoporre anche i pubblici dipendenti all'obbligo di rispettare le norme di deontologia professionale e le regole per la formazione continua, nella consapevolezza che chiunque sia chiamato a progettare e/o a dirigere i lavori, a prescindere dal suo ruolo di dipendente o di libero professionista, debba rispettare il codice deontologico ed essere sempre aggiornato sugli aspetti più innovativi dei vari settori della professione. appartenenza. Inoltre, in linea con gli orientamenti di cui all'art. 1, lett. rr), tende a meglio definire e valorizzare il ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, assegnando prioritariamente, ai primi, il ruolo di verifica e controllo dell'intero processo di esecuzione di un'opera pubblica (dalla programmazione al collaudo) ed, ai secondi, la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori. Ciò nella consapevolezza che sia sempre più indispensabile distinguere i ruoli di controllore e controllato. In tal senso, viene espressamente vietato l'incarico di collaudo ai dipendenti della stessa stazione appaltante. Nei casi particolari in cui il RUP ricorra ad affidamenti interni di progettazione o direzione lavori, dovrà accertarsi che i soggetti incaricati siano abilitati, regolarmente iscritti all'Albo professionale ed in possesso dei requisiti idonei a svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico e che le stesse non interferiscano con il regolare svolgimento dei compiti ordinari di istituto. |

Art. 28

(Contratti misti di appalto)

Proposta: aggiungere il comma 14

...(omissis)...

13. Nel caso di appalti misti che prevedono la progettazione e l'esecuzione dei lavori, i corrispettivi relativi alla progettazione vengono liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ai soggetti dell'operatore economico aggiudicatario, responsabili delle stesse prestazioni professionali.

| comma | Rif. delega | Art. 28 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|--------|------------------|---|
| co. 13 | art. 1 lett. oo) | Nell'ambito delle regole necessarie per rilanciare il progetto al centro dell'intero processo di realizzazione delle opere pubbliche, al fine di garantire maggiore autonomia ai professionisti responsabili della progettazione, viene prevista la liquidazione dei loro corrispettivi direttamente dalla stazione appaltante. |

Art. 54

(Accordi quadro)

Proposta: aggiungere il comma 7

...(omissis)...

7. Gli accordi quadro di cui al presente articolo non si applicano ai Servizi Architettura e Ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv).

| Rif. delega | Art. 54 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|------------------|--|
| art.1 lett. nnn) | I primi mesi di applicazione del nuovo codice hanno già dimostrato che gli accordi quadro, accorpando di fatto più lavori/servizi/forniture, per la partecipazione alle gare, impongono ai concorrenti il possesso di requisiti molto pesanti, contribuendo così a sbarrare l'accesso al settore dei lavori pubblici agli operatori economici medio-piccoli, specie nell'ambito della progettazione e della direzione dei lavori. L'emendamento propone di escludere, dagli accordi quadro di cui all'art. 54, i servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e ad altri servizi tecnici. Tutto ciò, con l'obiettivo di alimentare, nell'ambito dei servizi tecnici, il principio della libera concorrenza e di aprire il mercato alle strutture professionali medio-piccole ed ai giovani professionisti, che oggi trovano difficoltà di accesso alle procedure di selezione, a causa del sistematico ricorso a pesanti requisiti economico-finanziari, che premiano gli operatori economici in possesso di notevoli elementi quantitativi (fatturato, numero dipendenti, ecc.) piuttosto che qualitativi. |

Art. 59

(Scelta delle procedure)

Proposta: emendare comma 1 ed eliminare commi 1 bis ed 1 ter

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63. ~~Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 bis ed 1 ter,~~ **Gli appalti relativi ai lavori** sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione,

partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, **locazione finanziaria di cui all'articolo 187.**

~~1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l'innovazione o di dialogo competitivo.~~

~~1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento dell'esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) . In tali casi i contratti riportano l'obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall'affidamento.”.~~

Art.216

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Proposta: eliminare il comma 4 bis

~~4-bis. Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti preliminari o definitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del presente codice.~~

| comma | Rif. delega | Artt. 59- 216 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|------------------|--------------------|--|
| Art.59 co. 13 | art.1 lett. oo) | Gli emendamenti all'art.59 ed all'art.216 comma 4 bis, tendono a ristabilire le regole già dettate dal testo originario del decreto 50, abbandonando, senza ripensamenti, la procedura dell'appalto integrato, che relega il progettista ad un ruolo secondario rispetto all'esecutore delle opere pubbliche, tracciando un percorso diametralmente opposto a quello tracciato dalla legge delega, in merito alla necessità di restituire centralità al progetto. Tutto ciò nella consapevolezza che, se vogliamo davvero superare il fenomeno delle varianti in corso d'opera e delle incompiute, non possiamo pensare di continuare ad affidare l'esecuzione di lavori se non a fronte di un progetto esecutivo. |

Art. 77

(Commissione di aggiudicazione)

Proposta: emendare il comma 3

...(omissis)...

3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori **regionali** di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. ~~Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di~~

~~contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.~~

...(omissis)...

| comma | Rif. delega | Art. 77 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|-------|--------------------------|--|
| co. 3 | art. 1 lett. hh) punto 2 | Nella consapevolezza che sia necessario garantire maggiore trasparenza anche nelle gare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie, che costituiscono la stragrande maggioranza delle gare bandite sul territorio nazionale, si ritiene indispensabile prevedere anche in tali casi la costituzione delle commissioni giudicatrici sulla base di un pubblico sorteggio, tra gli esperti di cui all'elenco tenuto dall'ANAC. |

Art. 95

(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Proposta: emendare il comma 2

...(omissis)...

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici e le procedure di cui agli articoli 152, 153, 154 e 156, esclusivamente fondate sulla valutazione della qualità del progetto, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

...(omissis)...

| comma | Rif. delega | Art. 95 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|-------|------------------|---|
| co. 2 | art. 1 lett. oo) | Nei concorsi viene scelto il miglior progetto, a prescindere da elementi di valutazione correlati al prezzo o al tempo o ad altri parametri che vengono utilizzati negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, si ritiene indispensabile una modifica dell'articolo in modo da non alimentare dubbi ed incertezze sulle procedure concorsuali, che sono fondate esclusivamente sulla valutazione della qualità del progetto. |

Art. 113

(Incentivi per funzioni tecniche)

Proposta: emendare i commi 2 e 3

...(omissis)...

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente nell'ambito della programmazione degli investimenti e di controllo dell'intero ciclo dell'esecuzione dei lavori e dei compiti di istituto del Responsabile Unico del Procedimento. ~~per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di~~

~~esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.~~

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, **ad esclusione della progettazione**, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. ~~Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.~~

...(omissis)...

| comma | Rif. delega | Art. 113 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|----------------|---------------------|---|
| co. 2 co. 3 | art. 1 lett. rr) | I contenuti dell'articolo sono da relazionare alle modifiche proposte all'art. 24, comma 3, tendente a meglio definire il ruolo dei pubblici dipendenti, rispetto a quello dei liberi professionisti, nell'ambito del ciclo della realizzazione di un'opera pubblica. L'emendamento, valorizzando il lavoro svolto dai pubblici dipendenti, attribuisce agli stessi l'incentivo del 2%, non tanto per lo svolgimento di attività come la progettazione o la direzione dei lavori, ma quanto per le attività di verifica e controllo dell'intero processo di realizzazione delle opere pubbliche, dalla programmazione al collaudo. In funzione della modifica proposta, non avrebbe più alcun senso limitare tale incentivo solo ai dipendenti del comparto non dirigenziale, nella considerazione che i dirigenti svolgono spesso le funzioni di responsabile unico del procedimento, assumendo notevoli responsabilità nel ciclo di esecuzione delle opere pubbliche. |

CAPO IV CONCORSI DI PROGETTAZIONE Art. 152

(Ambito di applicazione)

Proposta: emendare il comma 5 e aggiungere il comma 6

...(omissis)...

4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. **Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;**

l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. **(testo comma 4, già proficuamente modificato dal decreto correttivo)**

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. ~~Ove l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 4, Al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori. Il relativo corrispettivo e le modalità di affidamento sono stabilite nel bando. e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilità nel bando stesse.~~ In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dei suddetti servizi da affidare con procedura negoziata senza bando. ~~dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, ai sensi dell'articolo 63, comma 4.~~ Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. **In alternativa, il vincitore potrà ricorrere all'avvalimento di cui all'art. 89, comma 1.**

Art. 154

(Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti)

Proposta: emendare il comma 4 ed eliminare il comma 5

...(omissis)...

4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. **Il secondo grado** ~~La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione~~ **l'acquisizione** di un del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, ~~se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.~~ **sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 152, comma 5.**

5. ~~Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.~~

Art. 156

(Concorso di idee)

Proposta: emendare il comma 5 ed eliminare i commi 6 e 7

...(omissis)...

5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante, ~~previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.~~ **che affida prioritariamente al vincitore del concorso di idee i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art. 152, comma 5.**

6. ~~La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.~~

7. ~~In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione è corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso è pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.~~

| Rif. delega | Artt. 152, 154 e 156 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|-----------------|--|
| art.1 lett. oo) | <p>Per l'effettiva valorizzazione della fase progettuale, promossa dall'art.1 lettera oo) della legge delega, bisogna necessariamente rilanciare il concorso, superando i limiti del precedente codice, che, rendendo facoltativo l'affidamento della progettazione esecutiva al vincitore della procedura concorsuale, ha di fatto impedito che, nel Paese, i pochi concorsi banditi venissero concretizzati con la realizzazione delle opere in linea con il progetto vincitore del concorso, annullando, di fatto, gli effetti delle procedure concorsuali, che puntano alla scelta di un'idea o di un progetto e non alla scelta del progettista, con notevole spreco di energie e risorse.</p> <p>Gli emendamenti agli artt. 152, 154 e 156 sono proprio finalizzati a stabilire in modo chiaro che le stazioni appaltanti, ove ricorrano alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, affidano prioritariamente la progettazione esecutiva al vincitore dello stesso concorso, che, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti per la progettazione esecutiva, può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all'art. 24, comma 1. Ciò conferisce un notevole potere contrattuale ai professionisti in grado di esprimere prestazioni di qualità, anche se questi non siano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme per la fase della progettazione esecutiva. Con l'eliminazione del comma 5 dell'art.154 e del comma 7 dell'art.156 viene scongiurata la sovrapposizione di procedure concorsuali a due gradi, puntando sul concorso ad una fase e, nei casi di particolare complessità, ai concorsi in due fasi, nei quali la seconda fase preveda l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Tutto ciò, nella consapevolezza che le procedure concorsuali non possano coinvolgere i concorrenti nella redazione di progetti di definizione superiore a quella di fattibilità.</p> |

Art. 157

(Altri incarichi di progettazione e connessi)

Proposta: emendare il comma 2

...(omissis)...

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura **negoziata** prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno ~~cinque~~ **quindici** soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. **Gli incarichi di importo stimato superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta ai sensi dell'articolo 60. Gli incarichi di importo stimato inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, a cura del responsabile del procedimento, che seleziona gli operatori economici tra quelli già inseriti nell'albo di fiducia della Stazione Appaltante o, in mancanza, tra quelli rientranti in un elenco di soggetti che abbiano manifestato l'interesse ai servizi da affidare, a seguito di apposito avviso pubblico. Nei casi residuali in cui è ammessa l'applicazione del criterio del prezzo più basso, il RUP applica le procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art. 97, in linea con gli orientamenti comunitari.**

| comma | Rif. Delega | Art. 157 - Obiettivi delle modifiche proposte |
|-------|---------------------------------|---|
| co. 2 | art. 1 lett. i) lett. ii) | L'emendamento tende ad elevare il numero di soggetti invitati ad una procedura negoziata, al fine di alimentare una maggiore concorrenza e garantire maggiori margini di trasparenza. Il ricorso ad almeno 10 operatori economici consentirebbe peraltro alle stazioni appaltanti il ricorso al dispositivo dello scarto automatico dell'offerta anomala (quando si ricorra alle procedure del prezzo più basso), superando i limiti per il ricorso a tale dispositivo, definiti dagli orientamenti europei. Per importi pari o superiori a 100.000 euro viene prevista solo la procedura aperta, eliminando la procedura ristretta, che riduce notevolmente la concorrenza anche sopra la soglia comunitaria. Infine, in linea con il processo di semplificazione promosso dalla legge delega, l'emendamento definisce le procedure semplificate a cui può ricorrere il RUP quando l'affidamento riguarda servizi, il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro. |